



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 12999 del 2017, integrato da motivi  
aggiunti, proposto da XXXXXXXX, rappresentati e difesi dagli avvocati  
XXXXXXXXXX, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,  
XXXXXXXXXX;

*contro*

**Inps** – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati XXX, XXX dell'ufficio  
legale dell'Istituto presso la cui sede in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 domicilia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione*

del bando relativo al **concorso** pubblico a 365 posti di analista di processo-  
consulente professionale nei ruoli del personale dell'**INPS**, area C, posizione  
economica C1;

della determina del Presidente **INPS**, n. 163 datata 7 novembre 2017 recante “indizione **concorso** pubblico per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'**INPS**, area C, posizione economica C1”,

della determina **INPS**, n. 171 datata 22 novembre 2017, recante “modifiche e integrazioni del bando di **concorso** allegato alla determinazione presidenziale n. 163 del 7 novembre 2017 di indizione del **concorso** pubblico per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'**INPS**, area C, posizione economica C1”,

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

e per l'accertamento e/o la condanna dell'amministrazione

a porre in essere le misure necessarie alla positiva conclusione della presentazione della domanda, nonché ad adottare il relativo provvedimento di ammissione con riserva;

e con motivi aggiunti depositati il 23 gennaio 2018

della determina **INPS**, n. 156 datata 17 ottobre 2017, con la quale è stato istituito un nuovo profilo amministrativo “Analista di processo – consulente professionale”, nella parte in cui nelle “modalità di accesso” prevede che “è altresì richiesta la conoscenza approfondita della lingua **inglese**, certificata dagli istituti legalmente riconosciuti, pari almeno al livello **B2**”;

della determina **INPS**, n. 162 datata 7 novembre 2017, recante il regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'**INPS** del personale non dirigente a tempo indeterminato, nella parte in cui, all'art. 3, lett. g) prevede che il bando di **concorso** debba contenere l'indicazione dei “requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione al **concorso** ivi compresi i titoli di studio e le eventuali certificazioni di conoscenza di una o più lingue straniere”, nonché degli

atti già impugnati con il ricorso principale e per la domanda di accertamento e relativa condanna come sopra indicata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **Inps**;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con ricorso notificato all'**INPS** in data 21 dicembre 2017 e depositato in pari data, i ricorrenti impugnano il bando con il quale l'Istituto ha indetto il **concorso** pubblico per titoli ed esami a 365 posti di analista di processo – consulente professionale nei ruoli del personale **INPS**, area C posizione economica C1”, nella parte in cui all’art. 2 recante i requisiti di ammissione stabilisce che il concorrente debba dichiarare di essere in possesso della certificazione in corso di validità di conoscenza della lingua **inglese** pari ad almeno il livello **B2** del Quadro Comune Europeo e la determina n. 171 del 22 novembre successivo con cui sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al bando stesso.

2. Nel lamentare la impossibilità di completare l’iter di invio telematico della domanda proprio per la stringente disposizione della lex specialis, gli interessati deducono: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7 del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e in particolare del principio di buon andamento e imparzialità; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e irragionevolezza ed eccesso di potere per

sviamento, per contraddittorietà; violazione dei principi del favor participationis;  
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, lett. b) dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost. dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del principio di uguaglianza.

Concludono con istanza cautelare anche monocratica nell'imminenza della chiusura della procedura di presentazione delle domande fissata per il 27 dicembre 2017 e per l'accoglimento del ricorso.

3. Con provvedimento monocratico del 22 dicembre 2017 l'istanza cautelare è stata accolta.

4. L'**INPS** si è costituita in giudizio con compiuta memoria, eccependo l'inammissibilità del ricorso per non avere parte ricorrente gravato la delibera n. 156 del 17 ottobre 2017 che nell'istituire il profilo a **concorso** ha disposto quale requisito di ammissione il possesso del criticato certificato di conoscenza della lingua **inglese** secondo il livello **B2** del QCE ed ha concluso, in ogni caso, per il rigetto del ricorso stesso.

5. Pervenuto il ricorso per la trattazione collegiale alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2018 è stato rinviato ad altra data per consentire la presentazione di motivi aggiunti.

6. Con questi, depositati il 23 gennaio 2018, parte ricorrente impugna unitamente alla delibera n. 156/2017 istitutiva del profilo anche la determina n. 162 del 7 novembre 2017 recante il regolamento delle procedure di reclutamento presso l'**INPS** ed avverso tali atti insiste nelle doglianze proposte col ricorso principale; conclude chiedendo l'accoglimento dell'istanza cautelare ed in particolare insiste per l'ammissione con riserva oltre che per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

7. In vista della Camera di Consiglio l'**INPS** ha rappresentato con memoria depositata il 24 gennaio 2018 di avere provveduto a modificare la procedura telematica per consentire ai ricorrenti ammessi con riserva di presentare la domanda di partecipazione; ha insistito per l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto tardivi ed ha concluso per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità di entrambi.

8. Infine il ricorso è pervenuto per la trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2018 alla quale è stato trattenuto in decisione in forma semplificata avvertitene all'uopo le parti costituite.

#### DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Con la prima doglianza, insistita anche nei motivi aggiunti contro gli atti con essi gravati, i ricorrenti oppongono che la disposizione del bando, secondo cui tra i requisiti di ammissione è annoverata la "certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua **inglese** pari almeno al livello **B2** del Quadro Comune Europeo..." cozza contro il tenore letterale della norma sopra citata che stabilisce che nei concorsi con le Pubbliche Amministrazioni debba essere accertata la conoscenza della lingua **inglese** e che in particolare per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni debba essere stabilito con regolamento ex art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il livello di conoscenza anche in relazione alle professionalità cui si riferisce il bando.

In ordine al **concorso** in esame, sostengono i ricorrenti, che nessuna norma primaria dunque consente la possibilità che i bandi dispongano che la lingua **inglese** sia requisito di ammissione al **concorso**, laddove l'Amministrazione è invece tenuta a verificare in sede concorsuale la conoscenza di una lingua straniera.

Ma la disposizione del bando cozza pure contro l'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 dove non è contemplato come requisito di accesso e di ammissione al **concorso** pubblico il possesso di certificazione attestante la conoscenza di una lingua straniera.

Sostengono che i provvedimenti gravati sono anche viziati da contraddittorietà nella parte in cui il requisito del possesso di certificazione che dimostra la conoscenza della lingua **inglese** è stato posto sia come criterio di ammissione e sia come criterio preferenziale, in quanto la previsione di un maggior punteggio accordato al candidato in possesso del suddetto titolo si appalesa in stridente contrasto con la previsione del bando che non consente l'accesso al candidato che non abbia conseguito la certificazione relativa alla conoscenza della lingua **inglese**. Il bando viola anche il principio comunitario del favor participationis nei concorsi pubblici in ragione della sua assoluta irragionevolezza e irrazionalità.

Con la seconda censura gli interessati deducono che i provvedimenti impugnati non sono conformi alla disciplina di cui all'art. 3, lett. b) e 35 del d.lgs. n. 165/2001 in ordine alla carenza assoluta di motivazione circa la scelta di prevedere la conoscenza della lingua **inglese** come requisito di accesso, creando una evidente disparità di trattamento tra candidati e violazione del principio di uguaglianza.

3. Le censure possono essere esaminate a fattor comune e risultano smentite dal quadro normativo primario.

E' bene porre in rilievo che sia il bando di **concorso** adottato in data 7 novembre 2017, sia la determina istitutiva del profilo di "Analista del processo – consulente professionale" che è del 17 ottobre 2017, sia ancora la modifica al Regolamento dell'Istituto recante la disciplina delle procedure di reclutamento per l'assunzione del personale **INPS** che è del 7 novembre 2017, sono tutti successivi alla modifica recata al d.lgs. n. 165 dalla cd. Riforma Madia adottata, in virtù della legge delega n. 124 del 2015, con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

La norma in questione – l'art. 37 del d.lgs. n. 165/20011 - stabiliva che “A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di **concorso** per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.”.

Il ridetto d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 lo ha modificato ed il tenore della norma attualmente è il seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di **concorso** per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua **inglese**,...”, laddove dunque l'espressione “almeno una lingua straniera” è stata sostituita dalla più stringente “della lingua **inglese**”.

Chiarito che il bando non ha fatto altro che recepire la modifica normativa oramai vigente al momento in cui esso è stato adottato, la questione è se piuttosto il possesso della lingua **inglese** di base per la partecipazione ai concorsi pubblici, rispetto alla previsione più ampia e preesistente, potesse costituire requisito di ammissione, dato che la disposizione è contenuta in una norma – l'art. 37 – rubricata testualmente “Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici”, laddove ancora una volta l'uso del termine “accertamento” fa pensare alla fase della procedura concorsuale volta a verificare il possesso delle conoscenze richieste dal bando, come sostenuto da parte ricorrente e non invece ai requisiti di ammissione.

Ma anche questa argomentazione non ha ragion d'essere.

Infatti la legge di delega n. 124 del 7 agosto 2015, all'art. 17 stabilisce che i provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni tra le altre possano recare: “comma 1, lett. e): previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua **inglese** e di altre lingue,

quale requisito di partecipazione al **concorso** o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire” ed in attuazione di detta previsione è stato appunto adottato il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha modificato il testo dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.

A questo punto non può neppure essere condiviso il profilo della censura in ordine alla ritenuta illegittimità per irragionevolezza o illogicità della disposizione del bando che prevede il requisito della conoscenza della lingua **inglese** come requisito di partecipazione e secondo il Livello **B2** del QCE, perché l’Istituto ha scelto, in relazione al particolare profilo per cui ha bandito il **concorso**, di prevederlo come requisito di partecipazione, in tale opzione, dunque, sostenuto dalla lettera dell’art. 17, comma 1 lett. e) della legge delega n. 124 del 2015 sopra riportato.

E tanto ha effettuato con la determinazione istitutiva del profilo messo a **concorso** la n. 156 del 2017 – si insiste successiva al quadro normativo sopra delineato – e stante il cui paragrafo dedicato alle “Modalità di accesso” era previsto che “E’ altresì richiesta la conoscenza approfondita della lingua **inglese** certificata dagli istituti legalmente riconosciuti, pari almeno al livello **B2** nonché la piena conoscenza dei principali applicativi informatici”.

Né in tale espressa previsione quale modalità di ammissione al **concorso** è dato rinvenire alcuna irrazionalità, dal momento che nel paragrafo della determinazione n. 156/2017 dedicato alla “Descrizione delle competenze” si chiarisce in maniera dettagliata che “In considerazione della conoscenza della lingua **inglese** richiesta, - la figura professionale - è in grado di svolgere funzioni di operatore internazionale, assicurando, attraverso il pieno utilizzo delle apposite procedure informatiche, l’erogazione di prestazioni nei confronti di utenza di diversa nazionalità”.

Risulta di tutta evidenza che ai fini dell'ingresso in tale figura professionale di nuova istituzione non era sufficiente l' "accertamento" della conoscenza della lingua **inglese** comunque predicato dall'art. 37/d.lgs. n. 165 nella versione modificata con il d.lgs. n. 75/2017 a fattor comune per tutte le figure professionali della pubblica amministrazione, ma era necessario, trattandosi di una figura specialistica, che la conoscenza della lingua **inglese** di un certo livello fosse individuato come requisito di partecipazione, essendone in ciò consentito l'Istituto dall'art. 17, comma 1 lett. e) della legge n. 124 del 2015.

E tale norma primaria unitamente alla descrizione del profilo neoistituito impediscono di valorizzare l'aspetto delle censure con cui parte ricorrente pone in risalto la contraddittorietà nell'operato dell'amministrazione, laddove il requisito del possesso della certificazione che dimostra la conoscenza della lingua **inglese** è stato posto sia come criterio di ammissione sia come criterio preferenziale.

Tale interpretazione, infatti, da un lato contrasta con la lettera dell'art. 8 del bando che prevede la valutazione dei titoli, laddove questi ovviamente sono valutati nella misura in cui siano posseduti anche in più di uno di essi e pure in ordine alla conoscenza della lingua **inglese**; e dall'altro contrasta con la specificità del profilo istituito dalla determinazione n. 156 del 2017 laddove nella descrizione delle competenze vengono poste in rilievo le "funzioni di operatore internazionale" che può dovere erogare "prestazioni nei confronti di utenza di diversa nazionalità".

Né in conclusione può dirsi che gli interessati non siano stati messi per tempo in condizione di conoscere tale specifico requisito di ammissione perché la determinazione n. 163 del 7 novembre 2017 di indizione del **concorso** recava esplicitamente nelle premesse sia il riferimento alla determinazione n. 156 del 17 ottobre 2017 istitutiva del profilo professionale in questione e che prevedeva il detto requisito di "accesso"; e recava altresì la espressa citazione del Regolamento delle procedure di reclutamento dell'**INPS** di cui alla determinazione n. 162 del 7

novembre 2017 che faceva chiaramente riferimento alla norma che consente ai vari ordinamenti di adottare propri regolamenti di reclutamento e cioè all'art. 70, comma 13 del d.lgs. n. 165 del 2001, come ha effettuato l'Istituto prima di bandire il **concorso** con la determinazione appunto n. 162 ora citata.

La superiore osservazione consente pure di ritenere priva di solidità la contestazione circa il difetto di motivazione della determinazione di stabilire come requisito di accesso il possesso della certificazione di conoscenza della lingua **inglese** secondo il livello **B2** del QCE, dal momento che risultano indimostrate sia il dedotto vizio della motivazione in maniera assoluta, sia la irragionevolezza, la illogicità e la contraddittorietà in misura manifesta, in ordine alla relativa disposizione del bando di **concorso**, figure sintomatiche dell'eccesso di potere attraverso le quali unicamente possono essere sindacate in sede di legittimità le scelte discrezionali dell'amministrazione, come da giurisprudenza sull'argomento: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 75, in particolare sul titolo di studio di un certo tipo nelle previsioni di **concorso**: Cons. Stato Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1814.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti ancorchè, data la delicatezza delle questioni trattate sono da ritenersi giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO